



09381-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Stefano Mogini -presidente-

Massimo Ricciarelli

Sent. n. sez. 243/2021

Gaetano De Amicis

Riccardo Amoroso - Relatore -

CC - 03/02/2021

Martino Rosati

R.G.N. 36185/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) , nato in (omissis)

avverso la sentenza del 27/10/2020 della Corte di Appello di Roma

udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;

letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137 che ha concluso per il rigetto del ricorso;

letta la memoria difensiva dell'avv. (omissis) , difensore di fiducia di (omissis) (omissis) , che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha accolto la richiesta di estradizione per l'esecuzione in Polonia della pena di anni due di reclusione inflitta con la sentenza definitiva emessa in data 29 novembre 2000 dalla Corte Regionale di Rzeszow, per il reato di lesioni personali commesso in (omissis) in data (omissis) , pena inizialmente sospesa condizionalmente e poi posta in esecuzione a seguito della reiterazione di un reato della stessa indole

per il quale l'estraddando riportava condanna con sentenza del 25 settembre 2003, emessa dal Tribunale di Krosno.

2. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d'appello, il difensore di fiducia di (omissis) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi qui di seguito illustrati.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in merito all'affermata irrilevanza della prescrizione della pena, in relazione all'art. 10 della Convenzione Europea del 13 dicembre 1957 ed in relazione all'art. 18, comma 5, della Convenzione di Dublino del 27 settembre 1996.

Si osserva che, in considerazione del *tempus commissi delicti* antecedente al 7 agosto 2002, non trova applicazione la normativa del Mandato di arresto europeo, ma la Convenzione europea di estradizione del 1957, che all'art. 10 vieta l'estraddizione se la prescrizione del reato o della pena è intervenuta secondo la legislazione nazionale o di quella dello Stato estero richiedente.

Quindi, trattandosi dell'esecuzione di una sentenza di condanna divenuta definitiva il 29 dicembre 2000 e la cui esecuzione è dipesa dalla sentenza di condanna per altro reato emessa il 25 settembre 2003, deve ritenersi maturato il termine di dieci anni di prescrizione della pena previsto nel nostro ordinamento dall'art. 172 cod. pen.

In particolare, viene affrontata dal ricorrente la questione dell'applicazione alla procedura estradizionale in esame della nuova disciplina prevista dalla Convenzione di Dublino del 1996, entrata in vigore dopo la ratifica da parte dello Stato Italiano in data 5 novembre 2019, in esecuzione della legge 19 luglio 2019 n.66.

Secondo l'assunto del ricorrente la Corte di appello è incorsa in un errore di diritto nel ritenere che la predetta disciplina trovi applicazione per l'estraddizione del ricorrente.

Ciò perché, l'art. 18, comma 5, della Convenzione di Dublino del 1996 prevede che la convenzione si applichi solo alle domande di estradizione presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore o della sua messa in applicazione nei rapporti tra gli Stati membri, richiesto e richiedente.

Pertanto, si censura ai fini dell'applicazione del criterio temporale indicato dal cit. comma 5 dell'art. 18, il riferimento alla data di ricezione da parte del Ministero degli Affari Esteri della domanda di estradizione anziché alla data dell'inoltro da parte delle autorità Polacche, che si colloca in epoca antecedente al 5 novembre 2019, e precisamente alla data del 31 ottobre 2019, relativa alla nota di trasmissione dell'istanza del Tribunale di Przemyśl.



2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 704, comma 2, cod. proc. pen. e 13 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 atteso che la Corte di appello si è basata solo sulla attestazione rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri in merito alla data di ricezione della domanda di estrazione dalle autorità polacche riferita al 7 novembre 2019, senza allegare alcun tipo di documentazione di supporto, utile a fugare i dubbi sollevati dalla difesa atteso che come comunicato dall'Ambasciata Polacca la domanda di estradizione è stata inoltrata in data 31 ottobre 2019 ai sensi dell'art.12 della Convenzione europea del 1957, ed è quindi probabile che sia stata trasmessa o anticipata per via telematica nello stesso giorno, prima del 7 novembre 2019.

2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 698 e 705, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. e 3 della CEDU, sotto il profilo dell'omessa verifica delle condizioni in cui versano le carceri polacche, al fine di escludere il pericolo che il ricorrente possa essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti.

Si osserva al riguardo che la Corte ha omesso di tenere conto della procedura di infrazione ex art. 7 TUE avviata nei confronti della Polonia per violazione dei principi di indipendenza del sistema giudiziario e non si è curata di verificare la sussistenza del rischio concreto per la persona di subire una lesione dei propri diritti.


Si rappresenta, infine, che non essendo previsto per l'estradizione un meccanismo analogo a quello previsto dall'art. 18 della Legge 69/2005 per il mandato di arresto europeo, al ricorrente, sebbene cittadino europeo, sarebbe ingiustamente preclusa la possibilità di chiedere l'esecuzione della pena in Italia, ove risulta radicato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

Con riguardo al primo motivo si deve rilevare che la questione della prescrizione della pena, quale motivo di rifiuto della estradizione, è stata correttamente affrontata e decisa dalla Corte di appello di Roma in applicazione dell'art. 8 della Convenzione di Dublino del 1996, entrata in vigore dopo la sua ratifica da parte dello Stato Italiano in data 5 novembre 2019, in esecuzione della legge 19 luglio 2019 n.66.

Si deve premettere che l'art. 8 di detta Convenzione, innovando rispetto alla diversa regolamentazione dell'art. 10 della Convenzione del 1957, prevede che "l'estradizione non può essere rifiutata per il motivo che secondo la legge dello Stato membro richiesto l'azione penale o la pena sono prescritte".



Pertanto, con l'entrata in vigore della Convenzione del 1996, la prescrizione della pena, come motivo di rifiuto della domanda di estradizione, rileva solo se maturata secondo la legge dello Stato membro richiedente, essendo in tal senso stata modificata la disposizione dell'art. 10 della citata Convenzione del 1957 che prevede, invece, come motivo di rifiuto, la prescrizione dell'azione o della pena maturata secondo la legislazione dello Stato richiedente o dello Stato richiesto.

Correttamente la Corte di appello ha, quindi, escluso la rilevanza della prescrizione della pena adottata dal ricorrente secondo la legge penale italiana, ritenendo applicabile alla domanda di estradizione del (omissis) la nuova disciplina prevista dalla Convenzione del 1996.

Le doglianze del ricorrente investono proprio questo punto della decisione, attinente l'interpretazione della disciplina transitoria di fonte sovranazionale prevista dall'art. 18, comma 5, della Convenzione di Dublino del 27 settembre 1996, il cui testo è del seguente tenore: "la presente convenzione si applica soltanto alle domande presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore o della sua messa in applicazione nelle relazioni tra lo Stato membro richiesto e lo Stato membro richiedente".

La Corte di appello di Roma ha ritenuto applicabile l'art. 8 della citata Convenzione, dopo aver verificato che la domanda di estradizione nei confronti del ricorrente è pervenuta al Ministero degli Affari Esteri il giorno 7 novembre 2019 e nello stesso giorno è stata inoltrata al Ministero della Giustizia, e dunque, in ogni caso, dopo l'entrata in vigore in data 5 novembre 2019 della Convenzione di Dublino nei rapporti tra Italia e Polonia.


Secondo la tesi del ricorrente, invece, il criterio temporale di cui al comma 5 dell'art. 18 cit., riferito alla data di presentazione della domanda di estradizione, andrebbe letto nel senso che assumerebbe rilievo la data di inoltro della domanda da parte dello Stato richiedente - nella specie il 31 ottobre 2019 - e non quella della sua ricezione da parte delle competenti Autorità dello Stato richiesto.

L'assunto del ricorrente non può essere condiviso.

Innanzitutto, per un argomento testuale considerato l'esplicito riferimento della norma alla presentazione della domanda di estradizione che presuppone necessariamente che la domanda sia pervenuta alle competenti Autorità dello Stato richiesto.

In secondo luogo, per la natura dell'atto, tipicamente recettizio, non potendosi attribuire rilevanza all'inoltro della Parte richiedente prima che l'atto sia stato portato a conoscenza della Parte richiesta.

A tale riguardo, l'art. 13 della Convenzione di Dublino stabilisce che spetta a ciascuno degli Stati membri individuare l'Autorità centrale incaricata di ricevere o di trasmettere le domande di estradizione.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

Si deve osservare che la domanda di estradizione assume rilevanza sul piano dei rapporti tra gli Stati con la sua ricezione da parte delle autorità competenti dello Stato richiesto, tanto che l'inoltro ad una autorità diversa da quella competente neppure potrebbe assumere rilevanza ai fini della formale instaurazione della procedura estradizionale per lo Stato richiesto.

Tale principio, affermato con riferimento ad altra diversa questione in tema di scadenza dei termini di durata della detenzione nel caso di applicazione provvisoria di misura cautelare ex art. 715 cod. proc. pen., è espressione di una regola generale che deve ribadirsi anche con riferimento all'applicazione del criterio intertemporale previsto dall'art. 18 della citata Convenzione del 1996.

In particolare, è stato già affermato da questa Corte (Sez. 6, n.9092 del 23/11/2012, Altinel Sevket, Rv. 254379) che per verificare il momento in cui la Parte richiesta possa dirsi "investita della domanda di estradizione" occorre fare riferimento all'art. 12, comma 1, della Convenzione europea di estradizione, come sostituito dall'art. 5 del Secondo Protocollo Addizionale, fatto a Strasburgo il 17 marzo 1978, secondo cui la richiesta, redatta per iscritto, è «indirizzata dal Ministero della giustizia della Parte richiedente al Ministero della giustizia della Parte richiesta» ovvero per via diplomatica.

E' stato, perciò, precisato nel surrichiamato precedente di legittimità che l'inoltro indirizzato ad altra autorità diversa dal Ministero della Giustizia o dal Ministero degli Esteri, o sue rappresentanze, non rileva ai fini del computo del termine di giorni quaranta decorrente dall'arresto entro il quale la domanda di estradizione ed i relativi documenti devono pervenire alle designate autorità dello Stato richiesto (nel caso di specie si è escluso che l'inoltro all'Interpol potesse rilevare ai fini del computo del termine di durata delle misure cautelari applicate prima della presentazione della domanda di estradizione ex art. 715 cod. proc. pen.).

Ai fini della formale investitura dello Stato richiesto, dunque, non rileva la data in cui la domanda di estradizione sia stata inoltrata da parte della competente autorità dello Stato richiedente, ma solo la data - ove non coincidente - in cui la domanda è pervenuta presso il Ministero della Giustizia, o presso l'Ambasciata italiana, nel caso in cui la domanda sia stata inoltrata per via diplomatica.

Pertanto, nel caso in esame, l'attestazione del Ministero degli affari Esteri della ricezione della domanda di estradizione il giorno 7 novembre 2019, cui è seguita nello stesso giorno la trasmissione via PEC al Ministero della Giustizia, assume valore decisivo ai fini della individuazione del momento in cui può ritenersi formalizzata la presentazione della domanda di estradizione di (omissis) allo Stato italiano.



Da quanto osservato discende la infondatezza anche del secondo motivo di ricorso, non giustificandosi la richiesta di informazioni per verificare la data di inoltro della domanda di estradizione, una volta che il Ministero degli affari esteri ha attestato una data di ricezione della domanda di estradizione successiva a quella della entrata in vigore dell'art.8 della Convenzione del 1966, nei rapporti tra Italia e Polonia.

2. Manifestamente infondate sono le altre doglianze esposte nel terzo motivo di ricorso.


Al riguardo è sufficiente rilevare che non trattandosi di estradizione processuale ma dell'esecuzione di una condanna pronunciata prima delle denunciate violazioni dei principi di indipendenza della magistratura polacca, non rileva nel caso *de quo* il dedotto rischio di subire un processo non equo.

Neppure sono stati allegati motivi concreti di sospetto per ritenere che le condanne pronunciate nei confronti del ricorrente, in epoca peraltro antecedente rispetto a quella in cui sono state realizzate in Polonia le riforme del sistema giudiziario, possano essere state persecutorie e discriminatorie nei confronti del ricorrente.

Secondo un principio affermato dalla Corte di Giustizia dell'UE (Corte di Giustizia dell'UE del 25 luglio 2018 nella causa C-216/18) – in tema di MAE ma valido anche in tema estradizione - l'A.G. dello Stato dell'esecuzione non può rifiutare l'esecuzione del mandato di arresto soltanto sulla base della generica dedotta censura dell'ordinamento giudiziario dello Stato emittente per carenze di carattere sistemico e generalizzato, ma "deve verificare in modo concreto e preciso, alla luce della situazione personale di tale persona, nonché della natura del reato per cui è perseguita e delle circostanze di fatto poste a base del mandato di arresto europeo, e tenuto conto delle informazioni fornite dalla Stato membro emittente ai sensi dell'art.15, paragrafo 2 della decisione quadro 2002/584, se vi siano motivi seri e comprovati di ritenere che, in caso di consegna a quest'ultimo Stato, detta persona corra un siffatto rischio".

Con riguardo, infine, alla questione del trattamento inumano se ne deve rilevare la genericità, poiché non viene in alcun modo spiegato, neppure con riferimenti a fonti internazionali affidabili, da dove discenderebbe un tale rischio per il ricorrente.

Sebbene nella materia dell'extradizione la Cassazione sia anche giudice di merito, in assenza di allegazioni di fonti informative che possano giustificare il rischio di un trattamento inumano, non si giustifica la richiesta di informazioni suppletive poiché è onere del ricorrente allegare elementi concreti a fondamento di siffatto rischio, non essendo possibile articolare una richiesta generica di

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.

informazioni sul rispetto dei principi della CEDU da parte dell'ordinamento giudiziario polacco.

Manifestamente infondata è anche la questione della lesione del preteso diritto di eseguire la pena in Italia.

Si deve infatti ricordare che in tema di estradizione esecutiva per l'estero, richiesta sulla base della Convenzione europea di estradizione, non spetta all'autorità giudiziaria disporre l'esecuzione in Italia di pene inflitte all'estero, sia per lo straniero residente che per il cittadino italiano, rientrando invece nelle attribuzioni del Ministro della giustizia attivare la procedura per il riconoscimento della sentenza straniera, ove la stessa, in base ai relativi accordi internazionali, possa essere poi eseguita in Italia (Sez. 6, n. 6237 del 15/01/2020, Taraj Julian, Rv. 278344).

3. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma il 3 febbraio 2021

Il consigliere estensore

Riccardo Amoroso



Il Presidente

Stefano Mogini

